

**F**ondazione  
**N**azionale dei  
**C**ommercialisti

**STRUMENTI DI LAVORO**

**CHECK LIST UNICO SP 2015  
(ANNO 2014)**

**F**

**N**

**C**

## FRONTESPIZIO

### RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

**NOTA BENE** Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

### Codice fiscale \_\_\_\_\_

**NOTA BENE** In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione in relazione al periodo d'imposta intercorrente tra la data d'inizio del periodo e la data dell'operazione straordinaria.

### Partita IVA \_\_\_\_\_

### Data di efficacia giuridica fusione/scissione \_\_\_\_\_

Va indicata, nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

## Codici statistici

### Stato:

1. **Soggetto in normale attività**
2. Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3. Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4. Soggetto estinto

### Natura giuridica:

- 23 **Società semplici** ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
- 24 **Società in nome collettivo** ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
- 25 **Società in accomandita semplice**
- 26 **società di armamento** (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- 27 associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in **forma associata di arti e professioni**;
- 28 **aziende coniugali** se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- 45 gruppi europei di interesse economico **GEIE**.

### **N.B. SOGGETTI ESONERATI – Non compilano il 750/2015:**

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO PF, utilizzando i quadri di specifico interesse)  
- le società di persone ed equiparate **non residenti** nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO SC, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO ENC)  
- i condomini - questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 SEMPLIFICATO quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

### Situazione:

1. Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2. Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3. Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa

4. Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5. Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6. **Periodo normale d'imposta** e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7. Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

**Fusione – Scissione** \_\_\_\_\_

Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

**Altri dati**

**1. Si tratta di un soggetto c.d. "grande contribuente"?** SI \_\_\_ NO \_\_\_

La casella deve essere barrata dall'impresa con **volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro** come previsto dal provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2009 (co. 10 art. 27 DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2).

**2. CANONE RAI IMPRESE - Implica compilazione del frontespizio e dei righe RS46– RS47.**

Si possiede un apparecchio atto o adattabile alla ricezione radiotelevisiva utilizzato nell'attività d'impresa? **SI NO**

Se SI' quale? RADIO \_\_\_ TV \_\_\_

E' stato pagato il CANONE RAI SPECIALE? \_\_\_\_\_

Ha ricevuto la lettera da parte di RAI RADIOTELEVISIONE SPA? \_\_\_\_\_

**Allegare bollettino di pagamento (anche se effettuato per la prima volta nel 2015)**

Il contribuente, relativamente alla compilazione della casella "canone RAI", **se viene indicato il codice 3,**

**DICHIARA**

di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofonico

**Firma** \_\_\_\_\_

**Visto di conformità**

**Sono stati compensati crediti superiori a 15.000 euro in compensazione orizzontale?**

**SI \_\_\_ NO \_\_\_**

**Se SI', è stato apposto il visto di conformità?**

**SI \_\_\_ NO \_\_\_**

**NOTA BENE** In presenza di crediti superiori a 15.000 euro che si intende utilizzare in compensazione orizzontale, è bene verificare se dalla ricevuta telematica scaricata in seguito all'invio telematico delle dichiarazioni emerge l'apposizione del visto di conformità. È consigliato controllare, inoltre, i contribuenti per i quali si è proceduto ad attestazione ed asseverazione.

**MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Scadenza presentazione Unico SP 2015: \_\_\_\_\_

L'invio avviene esclusivamente in via telematica **entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta.**

Periodo d'imposta	Termine ultimo di presentazione
Periodo di imposta coincidente con l'anno solare	<b>30 settembre 2015</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 31.12.2014)
Periodo d'imposta a cavallo, es. 1.7.2014 - 30.6.2015	<b>31 marzo 2016</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 30.6.2015)

**VERSAMENTI IMPOSTE**

DATA PRESCELTA PER IL VERSAMENTO: \_\_\_\_\_

Periodo d'imposta	Termine ultimo di presentazione	Termine di versamento saldo + 1° acconto	Termine di versamento 2° acconto
Soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare	<b>30 settembre 2015</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 31.12.2014)	<b>16 giugno 2015</b> o <b>16 luglio 2015</b> (con maggiorazione dello 0,40%)  N.B. Anche il saldo IVA, in caso di dichiarazione unificata, può essere versato il 16 giugno o il 16 luglio. Tuttavia, poiché il termine di versamento originario per tale imposta è il 16 marzo, la maggiorazione dello 0,40% si applica per ogni mese o frazione decorrenti dal 16 marzo al 16 giugno (ovvero 16 luglio con l'ulteriore maggiorazione prevista per tale mese).	<b>1° dicembre 2015</b> (il 30 novembre è domenica)
Società con periodo d'imposta a cavallo, es. 1.7.2014 - 30.6.2015	<b>31 marzo 2016</b> (ultimo giorno del nono mese successivo al 30.6.2015)	<b>16 giugno 2016</b> o <b>16 luglio 2016</b> (con maggiorazione dello 0,40%)	<b>31 maggio 2016</b>

**QUADRO RA e QUADRO RB**

**ELENCO DEI CODICI DA INDICARE PER I TERRENI**

1 proprietà del terreno non concesso in affitto;

2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone

3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone

4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo

**TERRENI E FABBRICATI**

VERIFICARE I DATI DEGLI IMMOBILI CON VISURE CATASTALI AGGIORNATE E ATTI NOTARILI

**DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **TERRENI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI, CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE.

**IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO DEL FATTO CHE:**

- la presentazione della Dichiarazione IMU va effettuata entro il **30 GIUGNO 2015** per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2014;
- che la stessa va presentata entro 90 giorni dalla variazione.

**Firma del cliente** .....

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **FABBRICATI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE.

**Firma del cliente** .....

**DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:**

**1. ACQUISTI O VENDITE**

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato

**NOVITA'** Da quest'anno, all'interno del quadro RB è stata eliminata la colonna 10, relativa all'indicazione dell' IMU dovuta per l'anno precedente. L'art. 4, comma 8, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, ha infatti soppresso i commi 103 e 104 dell'articolo 1, Legge n. 296/2006, che prevedevano l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

**Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.**

**2. CANONI DI LOCAZIONE**

Dati fabbricato o terreno e estremi contratto	Contratto a canone convenzionale	Canone annuo	Immobile vincolato	Canone regolarmente percepito	Sentenza di sfratto per morosità
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Euro ,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>

**Note:** si ricorda che i canoni di locazione devono essere comunque dichiarati se, entro il termine per la presentazione della dichiarazione non è intervenuta la sentenza che convalida lo **sfratto dell'inquilino per morosità**. Qualora lo sfratto sia in corso si prega di avvertire tempestivamente lo Studio.

**3. SITUAZIONI PARTICOLARI (per ciascun fabbricato indicare comunque il codice)**

DATI FABBRICATO O TERRENO	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	SI VERSA IMU?	ESENTE IMU? (1) (SI O NO)	IL POSSESSORE È UN CD O IAP? (2) (SI O NO)	ANNOTAZIONI
ELENCO DEI CODICI DA INDICARE PER I FABBRICATI						
<b>2</b>	unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;					
<b>3</b>	unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8';					
<b>4</b>	unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);					
<b>8</b>	unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98). L'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. Va compilata la sezione II del presente quadro;					
<b>9</b>	immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di: – unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; – pertinenza di immobile tenuto a disposizione; – bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;					
<b>14</b>	Immobile situato in Abruzzo e locato a soggetto terremotato					
<b>15</b>	Immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a soggetto terremotato					

- (1) Se si indica **SI** si tratta di terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77;
- (2) Se si indica **SI** si tratta di terreno agricolo o di terreno non coltivato posseduto e condotto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola.

**N.B. L'IMU sostituisce per la componente immobiliare l'IRPEF e relative addizionali per gli immobili non locati.** Quindi per i terreni non affittati, la componente dominicale è sostituita dall'IMU, e non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario. Il reddito di tali terreni andrà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario tuttavia, il reddito dominicale dovrà comunque essere indicato, e potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Restano invece assoggettati ad IRPEF i terreni non affittati per i quali è prevista un'esenzione IMU.

**QUADRO RW - ATTIVITÀ ED INVESTIMENTI ALL'ESTERO**

**INVESTIMENTI E ATTIVITA' FINANZIARIE**

Barrare la casella per segnalare:

✓

- **gli investimenti all'estero**
- **e le attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d'imposta 2014, a prescindere dall'importo degli investimenti e delle attività.

Barrare anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di **società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio.**

**I DATI DA INDICARE**

**COSA SI DETIENE:**

- ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO
- IMMOBILI ALL'ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DISPOSIZIONE
- BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D'ARTE, YATCH)
- ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO). Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili di generare plusvalenze imponibili
- POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA. Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario italiano.

Nota bene - Per i **conti correnti e i libretti di risparmio detenuti** in Paesi non collaborativi e cioè diversi da quelli inclusi nel seguente elenco:

**TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.)**

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia

**TABELLA STATI E TERRITORI con  
un adeguato scambio di informazione con l'Italia**

Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan

occorre indicare anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

**LA CONSISTENZA E IL PERIODO:**

- CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA' ALL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA (OVVERO AL PRIMO GIORNO DI DETENZIONE)
- CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA' ALLA FINE DEL PERIODO D'IMPOSTA (OVVERO AL TERMINE DEL PERIODO DI DETENZIONE DELLO STESSO)
- IL PERIODO DI POSSESSO DELLE ATTIVITA'

**I VALORI DELL'IMPOSTA PATRIMONIALE ESTERA**

- DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO (IVIE)
- DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE)

**CRITERI DI VALORIZZAZIONE:** per quanto riguarda i criteri di valorizzazione nell'RW si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.

**CRITERI DI DETERMINAZIONE PER PAESE - Circolare n.28/E/2012**

ELENCO PAESI UE E SEE		
PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	-----	Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA	-----	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteuer
GRECIA	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA	-----	The rates
ISLANDA	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
LETTONIA	Nekustamā īpašuma nodoklis	Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO	Impôt foncier	Impôt foncier
MALTA	-----	-----
NORVEGIA	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt Eiendomsskatt

PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
POLONIA	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO	Council tax	-----
REP. CECA	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí
ROMANIA	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA	Dan z nehnuteľnosti	Dan z nehnuteľnosti
SLOVENIA	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA	Építményadó	Építményadó

**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW  
(INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI MASSIMI)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta/società \_\_\_\_\_  
con P.IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di approvare espressamente la compilazione di tutti i dati iscritti nel quadro RW relativo alla Dichiarazione dei redditi UNICO SP 2015 (anno 2014);

Firma \_\_\_\_\_

oppure

Con la sottoscrizione della presente scheda, il contribuente dichiara:

- di **non possedere alcun bene all'estero** e quindi chiede allo Studio di non provvedere alla compilazione del quadro RW, essendo stato informato dallo Studio stesso sulle conseguenze e sulle sanzioni che sono comminate dall'Amministrazione Finanziaria in caso di incompleta, errata o infedele compilazione dei dati relativi al quadro RW.

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

- di aver aderito allo **SCUDO FISCALE** e di essere quindi esonerato dalla presentazione del modulo RW per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico, dando atto che le medesime attività sono rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

- di voler aderire all'**ISTITUTO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA** e di incaricare lo Studio alla predisposizione dell'istanza per gli anni oggetto di violazione.

**QUADRO RP**

**SPESE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

**50% - 65%**

L'art. 16-*bis* del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**. Nel presente quadro vanno indicate le spese documentate sostenute nel 2014 ed effettivamente rimaste a carico della **società o associazione** per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 16-*bis* su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo.

Per tali spese il **singolo socio** ha diritto a una detrazione d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (art. 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

**INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITA' - 65%**

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 16 del DL 4 giugno 2013, n.63, per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. i) del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del CdM n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla GU n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a **costruzioni adibite ad attività produttive**, **il singolo socio ha diritto a una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute** fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per il 2014 ciascun socio ha diritto alla detrazione anche in caso di interventi consistenti nella **prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti nella singola unità immobiliare**. Ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili si tiene conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

**SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI - 50%**

Infine, il comma 2 dell'art. 16 del sopra citato decreto riconosce a coloro che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 del medesimo art. 16 una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute nel 2014 per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

**NOTA BENE** Per la fruizione della detrazione in commento, è richiesto che il contribuente, prima del sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, abbia già **avviato i lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio** per i quali è possibile beneficiare della detrazione di cui all'art. 16-*bis* del TUIR (circolare n. 29/E del 2013).

Il predetto importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Al contribuente, invece, che esegue **lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari**, il diritto al beneficio di cui all'art. 16, comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013, è riconosciuto più volte; in tal caso, l'importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

**ATTENZIONE** Nei righe da **RP1 a RP30**, va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale **del condominio o della cooperativa** in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali. In caso di spese attribuite al dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese;
- in colonna 2, l'importo delle **spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di riqualificazione energetica degli edifici, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento;
- in colonna 3, l'importo delle **spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** ad alta efficienza energetica, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 %;
- in colonna 4, l'importo delle **spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 65 per cento. Nel rigo RP31, colonna 2, 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il totale degli importi di cui alla colonna 2, 3 e 4 dei righe da RP1 a RP30. L'ammontare di colonna 2 del rigo RP31 va riportato nel rigo RN17, campo 2, del quadro RN. L'ammontare di

colonna 3 del rigo RP31 va riportato nel rigo RN17 campo 3, del quadro RN. L'ammontare di colonna 4 del rigo RP31 va riportato nel rigo RN17 campo 4, del quadro RN.

## QUADRO RO

### SEZIONE I

Riportare l'elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione:

1. NOME COGNOME \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_,  
DATA E LUOGO NASCITA \_\_\_\_\_ DATA CARICA \_\_\_\_\_
2. NOME COGNOME \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_,  
DATA E LUOGO NASCITA \_\_\_\_\_ DATA CARICA \_\_\_\_\_
3. NOME COGNOME \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_,  
DATA E LUOGO NASCITA \_\_\_\_\_ DATA CARICA \_\_\_\_\_

**NOTA BENE: VERIFICARE CON VISURA CAMERALE AGGIORNATA**

### SEZIONE II

Indicare i dati relativi ai **soci o associati o ai membri del GEIE** alla chiusura dell'esercizio

1. NOME COGNOME \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_,  
DATA E LUOGO NASCITA \_\_\_\_\_ DATA CARICA \_\_\_\_\_
2. NOME COGNOME \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_,  
DATA E LUOGO NASCITA \_\_\_\_\_ DATA CARICA \_\_\_\_\_
3. NOME COGNOME \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_,  
DATA E LUOGO NASCITA \_\_\_\_\_ DATA CARICA \_\_\_\_\_

Indicare l'importo delle **ritenute a questi imputate e riattribuite alla società** o associazione dichiarante e i maggiori redditi dei terreni e dei fabbricati: \_\_\_\_\_

## QUADRO RF

- Indicare le variazioni in aumento o diminuzione relative al 2014:

RIGO	CODICE / COLONNA	VALORI da INDICARE	COLLEGAMENTI con ALTRI QUADRI	Valore 2014
		<b>VARIAZIONI in AUMENTO</b>		
RF7	1	Quota costante delle plusvalenze rateizzate ex art. 86, co. 4, TUIR (è un di cui di Colonna 2), ovvero sia:	RS7 a RS10 - RF34	

		- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali, se il bene è stato posseduto (ai sensi dell'art. 1140 c.c.) per almeno 3 anni (ai sensi dell'art. 2963 c.c.);		
		- le plusvalenze derivanti dalle immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle previste dall' <b>art. 87</b> , TUIR che danno normalmente origine a plusvalenze esenti. Le attività cedute sono valorizzate secondo il metodo del LIFO.		
	<b>2</b>	<b>Oltre a quanto indicato in colonna 1, si indichi la quota delle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del co.1, art. 86, TUIR, alle quali si applica il medesimo trattamento di cui all'art. 88, co. 2, TUIR, ovvero:</b>	<b>RS7 a RS10 - RF34</b>	
		- risarcimenti assicurativi relativi alla perdita o danneggiamento di beni strumentali;		
		Sono escluse le seguenti:		
		- plusvalenze da autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'impresa;		
		- sopravvenienze a seguito di accordo di ristrutturazione dei debiti;		
		- plusvalenze/sopravvenienze da indennizzi o risarcimento per danni connessi al sisma di maggio 2012.		
<b>RF8</b>		<b>Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, co. 3, lett. b), TUIR.</b> In esso, vanno indicati anche quei valori conseguiti nei precedenti esercizi per i quali, a suo tempo, è stato optato per la rateizzazione.	<b>RS7 a RS10 - RF35</b>	
		Concorrono a formare il reddito <b>nell'esercizio in cui sono stati incassati</b> ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.		
		<b>Sono esclusi:</b>		
		- spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di		

		legge;		
		- in denaro o in natura spettanti in base a contratto, sotto qualsiasi denominazione;		
		- destinati all'acquisto di beni ammortizzabili (contributi in c/impianto).		
<b>RF9</b>		<b>Redditi determinati con criteri non analitici</b>	<b>Costi e ricavi dell'attività vanno indicati rispettivamente nei righi</b>	
		<b>Le società agricole</b> (art. 2, D.Lgs. 99/2004) devono indicare il reddito agrario ( <b>art. 32, TUIR</b> ); <b>Le società di persone costituite da imprenditori agricoli</b> , che adottano il regime di cui all'art. 1, co. 1094, L. 296/2006, devono indicare il 25% dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività;	<b>RF31 e RF55, codice 8</b>	
		<b>I soggetti che esercitano attività di agriturismo</b> (L. 96/2006) che determinano il reddito ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. 413/1991, devono indicare il 25% dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività agrituristica; I soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del <b>reddito delle imprese marittime cd. "tonnage tax"</b> ( <b>art. 155, TUIR</b> ) qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. Nel rigo va riportato l'importo risultante dal rigo RJ15, colonna 2, del quadro RJ.	<b>RF11 e RF55</b>	
			<b>RJ15, colonna 2 (Reddito), RF37 (l'eventuale perdita), RF31, codice 99 (costi inerenti e promiscui non deducibili, RJ18 Col. 3) e RF55, codice 99 (ricavi attività forfetarie)</b>	
		- I soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 devono indicare il 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.	<b>righi RF31 e RF55, cod. 42, vanno indicati rispettivamente costi e ricavi.</b>	
<b>RF10</b>		<b>Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</b>	<b>RF11 e RF39</b>	

		<b>Concorrono</b> a formare il reddito secondo le risultanze catastali e vanno ivi indicati, tenendo conto delle rivalutazioni previste:		
		- i redditi da terreni (rivalutazione 80% per reddito dominicale, 70% per quello agrario, ex art. 3, co. 48 e 52, L. 662/1996). Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola. Per il triennio 2013-2015, ad opera della Legge di Stabilità 2013, le predette percentuali di rivalutazione, sono rispettivamente incrementate del 15% o 5%, a seconda che i terreni siano o meno posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola. Se vi è anche il diritto reale (proprietà, enfiteusi, ecc.) a rigo RF10 si somma anche il reddito dominicale;		
		- fabbricati diversi da quelli strumentali e dai beni merce (rivalutazione 5%, ulteriormente incrementata di 1/3 per le unità immobiliari a disposizione).		
		<b>Per gli immobili di interesse storico artistico, a seguito delle modifiche apportate all'art. 90, TUIR dall'art. 4, co. 58-quater e 5-sexies, D.L. n. 16/2012:</b>		
		- il reddito medio ordinario (RC effettiva) è ridotto del 50%, escludendo l'applicazione dell'art. 41, TUIR, ovverosia l'incremento di 1/3 per le unità immobiliari a disposizione;		
		- il reddito, viene determinato in misura pari al maggiore tra canone da contratto, ridotto del 35%, e reddito medio ordinario dell'immobile (Rendita catastale) ridotto del 50%.		
		In caso di <b>locazione di alloggi sociali</b> , il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea.	<b>RF55, con il codice 29</b>	
		<b>Sono esclusi:</b>		
		- gli immobili relativi alle imprese commerciali, in quanto non produttive di reddito fondiario ( <b>art. 43, TUIR</b> );		

		- terreni condotti in agricoltura ( <b>art. 32</b> , TUIR);		
		- i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (L'Aquila), del 15 dicembre 2009 (Comune di Marsciano-PG) e del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia), alle condizioni rispettivamente previste da:		
		* art. 4, co. 5-octies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con modif., dalla legge 26 aprile 2012, n. 4;		
		* art. 1, co. 556, L. 24 dicembre 2012, n. 228;		
		* art. 8, co. 3, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, conv., con modif., dalla L. 1° agosto 2012, n. 122.		
		<b>Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all'art. 32, co. 2, lett. b)</b> , se non determinano il reddito secondo le disposizioni di cui all' <b>art. 56</b> , co. 5, e <b>56-bis</b> , co. 1, e di cui all' <b>art. 32</b> , co. 2, lett. c), TUIR, devono indicare:		
		- al rigo RF10 il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;		
		- nel rigo RF11, la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;		
		- nel rigo RF39, i ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.		
<b>RF11</b>		<b>Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10</b> , rilevati dalla contabilità.		
<b>RF12</b>		<b>Ricavi non annotati</b>		
	<b>1</b>	Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri e studi di settore.		
	<b>2</b>	L'eventuale maggiorazione del 3% dovuta, per i "vecchi studi" quando lo scostamento tra ricavi non annotati e quelli annotati, è superiore al 10%.		
	<b>3</b>	L'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.		

RF13		<b>Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi, TUIR (artt. 92, 92 bis, 93, 94)</b> , qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.		
		Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell' <b>art. 93</b> , TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.		
RF14		<b>Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, co. 5)</b>	RF40	
		Si ricorda che detti compensi sono deducibili per cassa e che occorre apposita delibera di determinazione.		
RF15		<b>Interessi passivi ineducibili</b>		
	1	Interessi passivi ineducibili ai sensi dell' <b>art. 61</b> , TUIR, dato dal seguente rapporto:		
		<b>Ricavi e proventi che concorrono o meno a formare il reddito d'impresa</b>		
		<b>Ricavi e proventi complessivi</b>		
	2	<b>altri interessi</b> passivi ineducibili		
RF16		<b>Imposte ineducibili o non pagate (art. 99, co. 1)</b>		
		- Le imposte sui redditi		
		- quelle per le quali è prevista la rivalsa (Es. IVA, imposta sugli intrattenimenti, ecc.), anche facoltativa (es. IVA sugli omaggi di beni oggetto della propria attività);		
		- accertamento con adesione, sanatoria per omessi versamenti;		
		- imposta sostitutiva sulle rivalutazioni (Legge n. 342/2000 o		

		L. 448/2001);		
		- altre imposte indeducibili per legge;		
		- altre imposte non deducibili perché non è avvenuto il pagamento.		
		Si precisa infine che occorre indicare:		
		- 100% Irap risultante da conto economico A rigo RF55 (codici 12 e 33), la parte di IRAP pagata e deducibile;	<b>RF55 (codici 12 e 33)</b>	
		- 100% IMU risultante da conto economico. A rigo RF55 (codice 38), 20% (per il 2014) IMU pagata e deducibile.	<b>RF55 (codici 38)</b>	
<b>RF17</b>		<b>Oneri di utilità sociale</b>		
	<b>1</b>	<b>Tutte le erogazioni liberali imputate a Conto economico, ad ECCEZIONE</b> di quelle di cui all'art. 100, co. 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, m), n), o).		
	<b>2</b>	<b>L'importo di colonna 1</b> , nonché l'importo delle spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - <b>utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie</b> di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, <b>per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100 co. 1, TUIR.</b> Vanno, altresì, indicate le <b>spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS</b> , per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, co. 2, lett. i), TUIR. Per entrambe le predette categorie, l'importo massimo deducibile è 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, come da dichiarazione dei redditi.		
<b>RF18</b>		<b>Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164, TUIR.</b>		
		<b>A partire dal 2013</b> , le spese sostenute per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli per la generalità delle imprese, sono deducibili nel limite del:		

		20% per i veicoli a motore non strumentali;		
		80% per agenti e rappresentanti;		
		70% per i veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.		
		Indico in tale rigo la parte di spesa indeducibile, rispettivamente l' 80%, il 20% il 30%, tranne gli ammortamenti indeducibili che vanno invece indicati a RF21.		
<b>RF19</b>	<b>1 e 2</b>	<b>Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili</b> , ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101, TUIR.</li> <li>2) minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, TUIR o non ancora deducibili.</li> </ul>	<b>RS118 e RS119</b>	
		In base all'art. 101, TUIR, le minusvalenze, realizzate ai sensi dell'art. 86, co. 1, lett. a) e b) e co. 2, TUIR, <b>sono deducibili nei casi di:</b>		
		- cessione a titolo oneroso di beni strumentali;		
		- risarcimenti assicurativi relativi alla perdita o danneggiamento di beni strumentali diversi da quelli che danno ricavo;		
		- cessione a titolo oneroso di azienda, compreso il valore di avviamento.		
		Sono ad esempio indeducibili, diverse da quelle previste dall'art. 101, TUIR, quelle derivanti da:		
		- consumo personale o dei familiari dell'imprenditore, o più in generale, derivanti dalla destinazione a finalità estranee alla gestione dell'impresa;		
		- ricavi o proventi che non hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;		

		- perdite e oneri che non hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (ad esempio, costi non di competenza);		
		- minusvalenze realizzate, a norma dell' <b>art. 101</b> , TUIR, relative a cessioni di azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all' <b>art. 87</b> , TUIR (PEX) fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell' <b>art. 109</b> , commi 3-bis e 3-ter, TUIR. Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all' <b>art. 85</b> , co. 1, lett. c) e d), TUIR e i relativi costi.		
		Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del co. 1 dell' <b>art. 87</b> , TUIR.		
		<b>3) eccedenza di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite di cui al punto precedente, contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.</b>		
<b>RF20</b>		<b>Minusvalenze relative a partecipazioni esenti</b>		
		In base al disposto degli <b>artt. 64 e 101</b> , TUIR, in presenza dei requisiti per l'esenzione PEX di cui all' <b>art. 87</b> , TUIR, nel rigo in esame deve essere indicato il 50,28% (dal 1 gennaio 2009, per effetto del D.M. 2 aprile 2008):		
		- minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni;		
		- minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all' <b>art. 44</b> , TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;		
		- differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il		

		costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.		
<b>RF21</b>		<b>Ammortamenti non deducibili</b>		
	<b>1</b>	- ai sensi degli <b>artt. 102 e 103</b> , TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.		
		<b>Sono esempi di ammortamenti non deducibili:</b>		
		- 80% (20% per agenti e rappresentanti di commercio) della quota di ammortamento di veicoli a motore, non strumentali per le imprese, nel limite di costo di Euro 18.075,99 (Euro 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio) ai sensi dell' <b>art. 164</b> , TUIR;		
		- quota ammortamento fabbricati risultante dal bilancio riferito al terreno;		
		- quota ammortamento avviamento superiore a 1/18, così come prevista dall'art. 1, co. 521, L. 266/2005;		
		- maggiori ammortamenti derivanti da rivalutazione di beni d'impresa, ovvero, le quote di ammortamento correlate alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali a decorrere dal 1997, tranne che la plusvalenza di rivalutazione abbia rilevanza fiscale. A fronte della rivalutazione di cui all'art. 1, co. 143, Legge di Stabilità 2014, che ha previsto la possibilità di rivalutare nel 2013 i beni esistenti nel bilancio 2012, a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva nel 2014, il valore rivalutato avrà rilevanza fiscale a partire dal periodo d'imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene eseguita). Fino ad allora, i maggiori ammortamenti devono essere gestiti mediante variazione in aumento del presente rigo.		
	<b>2</b>	- dei beni gratuitamente devolvibili, imputate a conto economico, per la parte eccedente l' <b>art. 104</b> , TUIR;		
	<b>3</b>	- importi di colonna 1 e 2.		
<b>RF23</b>		<b>Spese di cui agli artt. 108, 109 co. 5, ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, co. 4)</b>	<b>RF43, colonna 3</b>	

	1	<p><b>Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande</b>, diverse da quelle sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (<b>art. 95</b>, co. 3, TUIR). <b>Il limite di spesa massima deducibile è fissata al 75%</b> e, pertanto, occorre ivi indicare il 100% della spesa contabilizzata a conto economico e il 75% deducibili come variazione in diminuzione in RF43, colonna 3.</p>		
		<p>Per queste ultime, non si applica il limite del 75%, ma resta <b>fermo restando il limite di deducibilità stabilito dallo stesso articolo</b>, ammontare giornaliero non superiore ad Euro 180,76, elevato a Euro 253,23 per le trasferte all'estero (cfr. Circ. Agenzia delle entrate n. 6/2009). Il limite è riferito alle spese rimborsate a piè di lista. Qualora i predetti limiti siano superati, la variazione in aumento va indicata a RF31-codice 3.</p>	<b>RF31-codice 3</b>	
		<p>Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande <b>sostenute dall'impresa individuale in occasione di mostre/fiere/eventi simili</b> nei quali siano esposti beni/servizi prodotti/erogati dall'impresa stessa o attinenti alla propria attività caratteristica, che in un ottica di filiera possono rappresentare eventi di interesse, <b>sono interamente deducibili</b> (Circ. 34/E/2009).</p>		
		<p>Anche le spese per alberghi e ristoranti, qualificabili come spese di rappresentanza, si ritiene debbano essere qui indicate.</p>		
	2	<p><b>spese di rappresentanza</b> di cui all'<b>art. 108</b>, co. 2, secondo periodo, TUIR, diverse dalle precedenti, ovvero:</p>	<b>RS26</b>	
		<p>- Le spese di pubblicità e di propaganda, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Si ricorda a tal proposito che, così come chiarito dalla Nota 9/11/2005, n. 7789 della DRE per la Lombardia, la deducibilità, interamente nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in 5 quote, dipende da come le predette spese sono trattate civilisticamente. Infatti, secondo l'OIC n. 24, le spese pubblicitarie "ricorrenti" sono imputate direttamente a conto economico e la deducibilità fiscale non può che essere</p>		

		effettuata interamente in tale anno. Viceversa, per quelle a carattere pluriennale che possono essere capitalizzate, la deducibilità è suddivisa in 5 esercizi, senza possibilità di deduzione in un solo anno.		
		Le spese di rappresentanza, deducibili nel periodo di imposta di sostenimento alle condizioni fissate da apposito Decreto attuativo del 19 novembre 2008, pubblicato in G.U. 15 gennaio 2009, n. 11, come di seguito:		
		- inerenza e congruità;		
		- commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa (voci A1 e A5 di conto economico) risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo di imposta, in misura pari:		
		a) all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a Euro 10 milioni;		
		b) allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente Euro 10 milioni e fino a 50 milioni;		
		c) allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente Euro 50 milioni.		
		<b>Non sono interessate dal presente rigo</b> le spese di rappresentanza diverse da quelle di cui al punto precedente interamente deducibili, ossia gli omaggi di beni di valore unitario <b>fino a Euro 50,00</b> .		
		<b>Per le imprese di nuova costituzione</b> , le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, <b>possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.</b>		
		Le spese non deducibili nel periodo di imposta di sostenimento per mancanza di ricavi devono essere evidenziate nel quadro RS, al rigo RS28.		
	<b>3</b>	oltre agli importi di <b>colonna 1 e 2</b> , vanno ivi riportate le <b>spese di competenza di altri esercizi</b> ai sensi dell' <b>art. 109</b> , co. 4, TUIR <b>deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui</b>		

		<b>sono state sostenute e nei quattro successivi</b> ai sensi dell' <b>art. 108</b> , co. 3, secondo periodo, TUIR.		
		<b>La parte deducibile</b> , va indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo <b>RF43, colonna 3</b> .		
<b>RF24</b>		<b>Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, co. 6), TUIR.</b>	<b>RF55 - codice 6</b>	
		<p>Dette spese non capitalizzate ma imputate a conto economico, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili (per le imprese che si trovano nel primo esercizio, si guarda il valore alla fine dello stesso). L'eccedenza, è <b>deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti</b>. Tali quote eccedenti, devono essere riportate tra le altre variazioni in diminuzione al rigo RF55 - codice 6. Si ricorda infine che, ai fini del calcolo del plafond del 5%, per i beni soggetti al limite di cui all'<b>art. 164</b>, TUIR (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) occorre prendere come riferimento il 20% del loro valore fino a Euro 18.075,99, per la generalità delle imprese, 80% di Euro 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio.</p>		
		<b>Sono esclusi dal predetto limite, le spese di manutenzione e riparazione dei in leasing in quanto non di proprietà.</b>		
		Per alcune categorie speciali, sono stabilite le seguenti percentuali di deducibilità:		
		- 25% per esercenti imprese di autotrasporto per conto terzi iscritte al relativo albo, comprendendo i concessionari di autoservizi di linea, titolari di licenze per il trasporto di persone, titolari di scuole guida, esercenti attività di locazione di autoveicoli;		
		- 15% per le miniere (D.M. 9 maggio 1989);		
		- 11% imprese siderurgiche (D.M. 13 ottobre 1994).		
<b>RF25</b>		<b>Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in</b>		

		parte		
	1	- <b>accantonamenti di quiescenza e previdenza</b> eccedente la quota deducibile ai sensi dell' <b>art. 105</b> , TUIR (nei limiti delle quote maturate nel periodo di imposta in conformità alle disposizione legislative e contrattuali che regolano i rapporti contrattuali);		
		- <b>indennità per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche</b> . Detti accantonamenti, effettuato a partire dal 1 gennaio 1993, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare 8 novembre 2013, n. 33/E, sono deducibili per competenza in quanto compresi tra le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia ex <b>art. 17</b> , co. 1, lett. d), TUIR.		
		- <b>indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b> ;		
		- <b>indennità percepite dagli sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente</b> .		
	2	<b>l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti</b> rispetto all'importo deducibile ai sensi dell' <b>art. 106</b> , TUIR, ovvero: quota annuale accantonabile dello 0,5% dei crediti commerciali risultanti al 31/12, nel limite massimo del fondo rischi del 5% dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio.		
	3	<b>Oltre agli importi di colonna 1 e 2</b> , l'importo degli <b>accantonamenti risultanti a conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107</b> , TUIR.		
RF27		<b>Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, co. 5</b>		
		L' <b>art. 109</b> , co. 5, TUIR prevede che " <i>Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi</i> ". Nel caso in cui si riferiscono indistintamente ad attività o beni da cui		

		deriva reddito imponibile ed altri che non concorrono in tal senso, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto che segue:		
		<b>Ricavi e proventi che concorrono o <u>MENO a formare il reddito d'impresa</u></b> <b>Ricavi e proventi complessivi</b>		
		Non rilevano le plusvalenze esenti di cui all' <b>art. 87</b> , TUIR.		
<b>RF28</b>		<b>Differenze su cambi (art. 110, co. 3)</b>		
		- le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. <b>art. 110</b> , co. 3, TUIR);		
		- all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.		
<b>RF29</b>		<b>Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis</b>	<b>RF52</b>	
		le spese e gli altri componenti negativi di cui all' <b>art. 110</b> , co. 10 e 12-bis derivanti da operazioni intercorse con imprese/professionisti residenti/domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto ai sensi dell' <b>art. 168-bis</b> , TUIR (cd. White list).		
		La deducibilità <b>non viene disconosciuta</b> quando:		
		- Viene fornita la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un' <b>attività commerciale effettiva</b> , ovvero		
		- che le operazioni poste in essere rispondono ad un <b>effettivo interesse economico</b> e che le stesse hanno avuto <b>concreta esecuzione</b> ;		
		- dette spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono <b>separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi</b> .		

RF31		Altre variazioni in aumento		
		Trattasi di una categoria residuale, caratterizzata da diversi codici per ogni tipologia di spese come appresso specificata:		
	1	il 40% dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero il 49,72% dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;		
	2	l'ammontare dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del co. 3 bis dell'art. 5, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, (cd. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione di cui al co. 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento; per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica la cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, è aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti (cfr. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell'Agenzia delle entrate);		
	3	l'ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall' <b>art. 95</b> , co. 3, TUIR;	RF23	
	4	l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive ( <b>art. 95</b> , co. 2, TUIR);		
	5	il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ( <b>art. 85</b> , co. 2, TUIR);		
	6	l'ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse		

		economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;		
	<b>7</b>	i redditi imputati da trust trasparenti o misti;		
	<b>8</b>	l'ammontare dei costi dell'attività propria delle società agricole (art. 2 del D.Lgs. 99/2004) e delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, L. n. 296/2006;	<b>RF9</b>	
	<b>10</b>	l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, co. 48, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 3 marzo 2008;		
	<b>11</b>	l'ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del co. 2-ter dell' <b>articolo 176</b> , TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione prevista nel medesimo co. 2-ter;		
	<b>13</b>	l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli <b>artt. 86 e 88</b> , TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;		
	<b>14</b>	l'ammontare della remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell' <b>art. 109</b> , co. 9, lett. b), TUIR;		
	<b>15</b>	la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all' <b>art. 110</b> , co. 7, TUIR (per le quali si applica la disciplina del <i>transfer price</i> ) e all' <b>art. 160</b> , co. 2, TUIR (regime forfetario dell'impresa	<b>RF55, codice 21</b>	

		marittime <i>cd. regime Tonnage Tax</i> );		
	<b>16</b>	l'80% delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della L. 289/2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;		
	<b>17</b>	l'intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con modif., dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;		
	<b>18</b>	l'ammontare dei contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi dell' <b>art. 99</b> , co. 3, TUIR;		
	<b>23</b>	la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6, L. 388/2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta;		
	<b>24</b>	per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100% degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;		
	<b>25</b>	l'ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'art. 13, co. 5, D.Lgs. 38/2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l'ammontare, ai sensi del successivo co. 6, derivante dall'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti. Resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono		

		stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;		
	<b>26</b>	l'ammontare rideterminato dell'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, qualora la certezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile;		
	<b>29</b>	l'ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 49-bis, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;		
	<b>30</b>	gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, co. 2-quater del D.L. 78/2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;		
	<b>31</b>	l'ammontare delle riserve iscritte in bilancio nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell'art. 5, D.M. 8 giugno 2011;		
	<b>32</b>	l'intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo;	<b>RF55, codice 30</b>	
	<b>33</b>	i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13, D.L. 44/2014), diversi da quelli di cui al co. 3 dell'art. 32, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il		

		partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto co. 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo;		
	<b>34</b>	costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento all'imprenditore e/o ai propri familiari, per fini privati, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 2, co. 36- quaterdecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15 giugno 2012);		
	<b>35</b>	l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell' <b>art. 102</b> , co. 7, TUIR;	<b>Rigo RF55, codice 34, per la parte deducibile</b>	
	<b>37</b>	l'ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);		
	<b>38</b>	l'ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);		
	<b>39</b>	la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all'estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ( <b>art. 166</b> , TUIR);		
	<b>42</b>	l'ammontare dei costi dell'attività propria dei soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 1-bis;	<b>RF9</b>	

	99	le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro.		
	49	il totale degli importi indicati nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36 del medesimo rigo.		
RF32		<b>D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO, somma degli importi indicati nei rigi da RF7 a RF31.</b>		

RIGO	CODICE / COLONNA	VALORI da INDICARE	COLLEGAMENTI con ALTRI QUADRI	VALORE 2014
		<b>VARIAZIONI in DIMINUZIONE</b>		
RF34		<b>Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti</b>	RF7	
		Rimandando per gli approfondimenti ai commenti di cui al rigo RF7, nel presente rigo vanno indicate le quote delle plusvalenze e sopravvenienze che, pur essendo state realizzate nell'esercizio, il contribuente opta per la tassazione in quote costanti negli esercizi successivi (non oltre il quarto). Vanno pertanto indicati i seguenti valori:		
	1	quote <b>plusvalenze</b> da tassare negli esercizi successivi (colonna 1 e 2);		
	2	quote <b>sopravvenienze</b> attive da tassare negli esercizi successivi.		
RF35		<b>Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, co. 3, lett. b))</b>	RF8	
		Rimandando per gli approfondimenti ai commenti di cui al rigo RF8, nel presente rigo vanno indicate le quote delle sopravvenienze attive relative a contributi e liberalità incassate nell'esercizio che il contribuente ha deciso di rateizzare.		
RF36		<b>Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE</b>		

		va indicato l'importo degli utili distribuiti dalle società di tipo personale o da GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni.		
<b>RF37</b>		<b>Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente</b>		
		va indicata l'eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente nel quadro RJ, indicata nel rigo RJ15, colonna 2.	<b>RJ15, colonna 2</b>	
<b>RF39</b>		<b>Proventi degli immobili di cui al rigo RF10</b>	<b>RF10</b>	
		Nel rigo vanno indicati i proventi relativi agli immobili che non costituiscono beni strumentali, né beni, il cui reddito viene indicato nel rigo RF10.		
<b>RF40</b>		<b>Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, co. 6)</b>	<b>RF14</b>	
		vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.		
<b>RF43</b>		<b>Spese di cui agli artt. 108, 109 co. 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizio o non imputati a conto economico</b>	<b>RF23</b>	
	<b>1</b>	il 75% delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al co. 5 dell' <b>art. 109</b> , TUIR, diverse da quelle di cui al co. 3 dell' <b>art. 95</b> , TUIR, qualificabili come spese di rappresentanza.		
	<b>2</b>	le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, co. 2, secondo periodo, TUIR, per l'ammontare deducibile ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.M. 19 novembre 2008. Per determinare l'importo deducibile, applicando le percentuali di deducibilità in base agli scaglioni di ricavi, occorre sommare preventivamente le spese indicate in colonna 1, escludendo gli omaggi inferiori a Euro 50,00, oltre a quanto indicato al rigo RS28 relativo alle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova		

		costituzione nei periodi precedenti al primo anno di conseguimento dei primi ricavi (che deve essere il 2013, altrimenti vanno riportate in avanti).		
	<b>3</b>	oltre a quanto indicato in colonna 2 (che già comprende colonna 1), devo essere riportate le seguenti:		
		- spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;		
		- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109, co. 4, TUIR);		
		- spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza diverse da quelle di cui al co. 3 dell'art. 95, TUIR, per la quota deducibile ai sensi del co. 5 dell'art. 109, TUIR (75%).		
<b>RF44</b>		<b>Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, co. 1, lett. a) e b))</b>		
		a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;		
		b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;		
<b>RF45</b>		<b>Differenze su cambi (art. 110, co. 3)</b>		
		vanno indicati gli utili su cambi, derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 110, co. 3, TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.	<b>RV, Sezione I</b>	

<b>RF46</b>		<b>Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)</b>		
		va indicata la quota esente, ai sensi dell'art. 58, TUIR, ovvero il 50,28%:		
		- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, TUIR;		
		- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44, TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87, TUIR;		
		- della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87, TUIR (comma 6 del medesimo articolo).		
<b>RF47</b>		<b>Quota esclusa degli utili distribuiti</b>		
		indicare il 60% ovvero il 50,28% qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o dopo.		
<b>RF48</b>		<b>Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis</b>	<b>RM-Sez. VIII</b>	
		utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori non rientranti nella cd. "White list" di cui all'art. 168-bis, TUIR, relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM-Sez. VIII) ai sensi delle seguenti disposizioni:		
		- dell'art. 167, co. 7, TUIR;		
		- art. 3, co. 4, del D.M. 429/2001;		
		- art. 3, co. 3, del D.M. 268/2006.		
<b>RF50</b>		<b>Reddito detassato</b>		

		- l' <b>80%</b> del reddito derivante dall'utilizzazione di <b>navi iscritte nel registro internazionale della navigazione</b> ;		
		- <b>80%</b> del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la <b>pesca oltre gli stretti</b> ;		
		- l' <b>80%</b> del reddito derivante dall' <b>esercizio</b> , a bordo di navi da crociera, delle <b>attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale</b> , anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall' <b>attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore</b> ;		
		- il <b>56%</b> (pari al 70 % dell'80%, del reddito prodotto dall'impres che esercitano la <b>pesca mediterranea</b> ;		
		- il <b>64%</b> , (pari all'80% dell'80%), del reddito delle imprese che esercitano la <b>pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari</b> .		
<b>RF52</b>		<b>Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis</b>	<b>RF29</b>	
		Devono essere qui indicati i costi, rilevati come variazione in aumento nel rigo RF29, per i quali il contribuente ritiene ci siano gli esimenti per la loro deducibilità. Vedi commento a tale ultimo rigo.		
<b>RF55</b>		<b>Altre variazioni in diminuzione</b>		
	<b>1</b>	l'importo degli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;		
	<b>2</b>	l'importo delle minusvalenze di cui all'art. 101, co. 1, TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che adottano il regime di cui all'art. 1, co. 1093, L. 296/2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;		
	<b>3</b>	l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci		

		possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;		
	<b>4</b>	l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, co. 3, TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;		
	<b>5</b>	l'importo delle somme distribuite dal trust;		
	<b>6</b>	l'importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;	<b>RF24</b>	
	<b>8</b>	l'ammontare dei ricavi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata, e l'ammontare dei ricavi delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, co. 1093 e 1094, L. 296/2006;	<b>RF9</b>	
	<b>9</b>	l'importo dei ricavi dell'attività di agriturismo;		
	<b>12</b>	l'importo pari al 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (art. 6, D.L. 185/2008). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;	<b>RF16</b>	
	<b>14</b>	l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), contabilizzato per competenza, non ancora percepito;		

	<b>15</b>	<p>l'importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86, TUIR che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi</p> <p>vanno indicati nel quadro RV, Sezione I;</p>	<b>RV, Sezione I</b>	
	<b>16</b>	<p>L'importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell'art. 101, TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza. Ai sensi del co. 2-bis del predetto art. 101, TUIR, in deroga al co. 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, co. 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, co. 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'art. 110, co. 1-bis, TUIR;</p>		
	<b>17</b>	<p>l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi, all'avviamento e agli altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 10, D.M. 8 giugno 2011);</p>		
	<b>21</b>	<p>la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, co. 7 (per le quali si applica la disciplina del <i>transfer price</i>) e all'art. 160, co. 2, TUIR (regime forfetario dell'impresе marittime <i>cd. regime Tonnage Tax</i>);</p>	<b>RF31, codice 15</b>	
	<b>22</b>	<p>l'ammontare che, ai sensi dell'art. 13, co. 5, D.Lgs. 38/2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;</p>		
	<b>23</b>	<p>l'ammontare dell'effettivo beneficio spettante ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati;</p>		

	<b>24</b>	l'importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;		
	<b>28</b>	l'importo della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34, L. 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;		
	<b>29</b>	il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);	<b>RF10</b>	
	<b>30</b>	l'importo della quota deducibile della spesa sostenuta per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società, di cui all'art. 2, co. 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni e le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;	<b>RF31, codice 32</b>	
	<b>31</b>	l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al co. 3 dell'art. 32, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto co. 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo;		
	<b>32</b>	l'ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al co. 3 dell'art. 32, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per trasparenza ai sensi del co. 3-bis del citato art. 32;		
	<b>33</b>	l'importo dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle	<b>RF16</b>	

		deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997, versato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (art. 2, D.L. 201/2011). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12, non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;		
	<b>34</b>	<p>l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, co. 7, TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta.</p> <p>Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per un periodo non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l'applicazione della regola dei due terzi del periodo di ammortamento determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;</li> <li>- per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;</li> </ul>		
	<b>35</b>	l'ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza all'errore, nel conto economico relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale sterilizzazione è consentita previo assoggettamento a tassazione dei componenti positivi nel corretto periodo d'imposta, secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013;		
	<b>36</b>	l'ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto		

		esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);		
	<b>38</b>	il 20% dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, co. 715, L. 27 dicembre 2013, n. 147);	<b>RF16</b>	
	<b>42</b>	l'ammontare dei ricavi dell'attività propria dei soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 1-bis;	<b>RF9</b>	
	<b>99</b>	le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo: per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, co. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n.165.		
	<b>37</b>	<b>il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.</b>		
<b>RF56</b>		<b>E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE, risultante dalla somma degli Importi indicati nei righi da RF34 a RF55.</b>		

### QUADRO RG

**Verificare i limiti di ricavi per la contabilità semplificata** - (da ultimo innalzati dall'art.7, co. 2, lett. m), D.L. 70/2011)

<b>400.000 euro</b>	per coloro che prestano servizi
<b>700.000 euro</b>	per i soggetti che svolgono altre attività

<b>ricavi relativi all'attività prevalente</b>	Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi
--	---

**Il contribuente compila il quadro RG perché è:**

- **esercente attività commerciale (o artigianale) in contabilità semplificata** (art. 18, D.P.R. 600/1973). Permangono in contabilità semplificata anche nell'anno in cui superano i suddetti limiti
- **società agricola** (art. 2, D.Lgs. 99/2004) che adottano per la tassazione del reddito le regole dell'art.32, TUIR (cd. regime "catastale" o agrario), come previsto dall'art. 1, co. 1093, L. 296/2006). Si veda l'esempio "B" di seguito riportato;
- **società i cui soci sono persone aventi la qualifica di imprenditori agricoli** e che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano la determinazione forfettaria del reddito (25% dei ricavi) ai sensi dell'art. 1, co. 1094, L. 296/2006. In tal caso devono barrare la casella "Impresa agricola comma 1094";
- **società che esercitano anche attività di agriturismo** (L. 92/2006) e che determinano il reddito di quest'ultima attività con modalità forfettarie (art. 5, co. 1, L. 413/1991. Si ricorda che l'opzione forfettario è quello naturale; quello analitico si applica previa opzione, che vincola per 3 anni, allo scadere dei quali entrano nel regime forfettario, salvo che non rinnovino l'opzione). Compilano questo quadro le Snc o le Sas, ma non le società semplici che, per dichiarare i proventi derivanti dall'attività agrituristica, compilano il Quadro RD.

I soggetti che esercitano l'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 22, co. 1-bis del decreto legge 24.04.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014 n. 89, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 1-bis, devono barrare la casella "**Energia da fonti rinnovabili**".

Le **regole da applicare ai fini fiscali** sono le medesime del quadro RF.

## QUADRO RS

### **NOVITA'** E' stata emessa una fattura elettronica alla PA?

E' stato conservato in forma elettronica almeno un documento tributario nel 2014? SI \_\_\_ NO \_\_\_

E' stato aggiunto un nuovo prospetto denominato "**Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari**" (**rigo RS40**), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d'imposta di riferimento (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014).

Nel rigo RS40 va indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice 2**, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014)

**DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA CERTEZZA DEI DATI INSERITI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta/società  
\_\_\_\_\_ con P.IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**dopo essere stato adeguatamente informato sulle possibili responsabilità e conseguenze che derivano da eventuali inadempienze e, dunque, assumendosi ogni responsabilità conseguente quanto segue:**

- **relativamente alla compilazione della casella “canone RAI”, dove viene indicato il codice 3** - di non avere alcun apparecchio atto alla ricezione del segnale radiotelevisivo o radiofonico

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente la quantificazione e valutazione delle rimanenze al 31.12.2014**, che il valore di magazzino (merce, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso di esecuzione) da indicare ai fini civilistici e fiscali in Euro \_\_\_\_\_ è rispondente al valore effettivo dei beni e servizi in giacenza al 31/12/2014.

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente la compilazione del prospetto extra-contabile degli Studi di Settore o dei parametri**, di averlo compilato in modo corretto e cosciente, in base alle istruzioni ministeriali e chiedendo eventuali chiarimenti allo studio, anche alla luce della maggiorazione delle sanzioni per infedeltà dei dati previste per legge.

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente il mancato adeguamento ai ricavi richiesti dai parametri o dagli Studi di Settore**, di aver preso visione del risultato disposto dall'Amministrazione Finanziaria e che essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi compresi nel cosiddetto intervallo di confidenza (intervallo tra il ricavo minimo e il ricavo puntuale) calcolato dal software Gerico, pur essendo considerato “non congruo” non intende comunque procedere all'adeguamento dei ricavi dichiarati con conseguente versamento delle maggiori imposte dovute e conscio delle eventuali conseguenze ai fini dei futuri accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Firma \_\_\_\_\_

- essendo stati dichiarati ricavi e/o compensi inferiori al ricavo minimo calcolato dal software Gerico non intende adeguarsi al livello di ricavi dichiarati, pur essendo stato ammonito delle possibili conseguenze.

Firma \_\_\_\_\_

- **relativamente al test di operatività e alla perdita sistemica della propria ditta/società**, di avere preso visione del risultato ottenuto e della compilazione del quadro RS di Unico SP 2015, trovandolo rispondente alle informazioni fornite allo Studio, che ha provveduto a comunicare le regole attualmente vigenti.

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_